

REGOLAMENTO PER L'ATTESTAZIONE RELATIVA AGLI STANDARD QUALITATIVI E DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAI SOCI AIAIG E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

Articolo 1: Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a. “Professione”: la professione di analisi così come definita nello Statuto, nel Codice etico e deontologico e negli eventuali altri regolamenti AIAIG;
- b. “Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e competenze acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale nell'esercizio della professione;
- c. “Formazione professionale continua”: il processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione;
- d. “Iscritto”: l'associato professionista iscritto all'elenco dei Professionisti con qualifica attraverso il conseguimento dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi AIAIG.

Articolo 2: Attestato di qualità e di qualificazione professionale AIAIG.

2.1 Gli associati professionisti possono richiedere gratuitamente il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale, nonché l'iscrizione nell'albo pubblico dei soci con attestato il livello di qualifica conseguito.

2.2 Il rilascio dell'attestato è subordinato al superamento di prove di volta in volta definite in apposito bando, atte a valutare le competenze dell'associato richieste da AIAIG. Le prove si svolgono con cadenza semestrale e prevedono un costo di iscrizione che varia sulla base del livello per cui l'associato richiede l'attestazione.

2.3 Il rilascio dell'attestato è altresì subordinato al parere del Comitato Scientifico e di Indirizzo, e del Consiglio Direttivo che, in base alle prove predefinite richieste, certificano l'aderenza dell'associato agli standard previsti per ogni livello di qualifica. Il mantenimento dell'attestato è soggetto al conseguimento dei crediti obbligatori previsti dalla formazione professionale continua, con cadenza triennale.

2.4 L'attestato viene rilasciato con il livello di esperienza, competenza professionale e anzianità di servizio degli associati, come da tabella in allegato (Allegato 1) al presente regolamento, la quale può venire di volta in volta, sulla base degli input del Comitato Scientifico e di Indirizzo, aggiornata e ampliata.

2.5 Gli associati possono esporre, nel proprio materiale di promozione professionale, oltre l'appartenenza AIAIG e numero di tessera, anche il livello di attestazione raggiunto.

Articolo 3: Formazione professionale continua.

3.1 Gli iscritti che ottengono l'Attestato di qualità e di qualificazione professionale hanno l'obbligo di ottemperare alla Formazione professionale continua, nella misura di 60 crediti triennali, pena la perdita dell'Attestato, in conformità con il dovere di crescita professionale dettato nel Codice etico e di condotta di AIAIG.

3.2 I crediti formativi possono essere ottenuti attraverso lo svolgimento di attività complementari al mantenimento dell'attestato, riportate in maniera esemplificativa e non esaustiva nella tabella in allegato (Allegato 2). La tabella riporta i crediti attribuibili a ciascuna attività e il numero massimo di crediti annualmente conseguibili.

3.3 Gli enti di formazione possono richiedere preventivamente la certificazione dei crediti ai fini della Formazione professionale continua, pubblicizzando la propria certificazione verso i propri utenti finali. La certificazione di corsi, conferenze e altre attività da parte di AIAIG avviene attraverso la valutazione, da parte degli organi associativi, di docenti anche esterni all'Associazione, in conformità agli standard formativi elaborati da AIAIG.

3.4 L'accumulo dei crediti formativi decorre dalla data di rilascio dell'attestato fino ad un massimo di tre mesi successivi allo scadere del triennio.

Tuttavia l'Isritto può richiedere il riconoscimento retroattivo di attività formative svolte precedentemente al rilascio dell'attestato, per un massimo di 20 crediti formativi.

Articolo 4: Esoneri.

4.1. Il Consiglio direttivo, su domanda dell'interessato, può esonerare anche parzialmente dagli obblighi formativi, come previsto all'art. 3 del presente regolamento, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto nei casi di:

a. gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b. grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;

c. interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;

d. altre tipologie di impedimento valutate dal Consiglio Direttivo.

4.2. L'esonero dovuto a impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

Articolo 5: Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo.

5.1. Ciascun Iscritto deve far pervenire alla Segreteria AIAIG una sintetica relazione, attestante il percorso formativo seguito, indicando gli eventi formativi seguiti e presentandone adeguata documentazione. È possibile richiedere la certificazione dei crediti sia alla fine delle singole attività, sia alla fine dell'anno, ovvero entro i tre mesi successivi allo scadere del triennio. Le richieste di attribuzione di crediti non pervenute entro i tre mesi successivi allo scadere del triennio saranno ritenute non pervenute ai fini dell'attestazione del triennio successivo.

5.2. Il mancato rispetto degli obblighi formativi previsti nel presente regolamento, al netto di eventuali esoneri, comporta la perdita dello status di Iscritto con Attestato.

5.3. In caso di dichiarazioni mendaci o presentazione di atti falsi, è prevista la radiazione dal Registro dei professionisti AIAIG.

Articolo 6: Controlli degli Organi Associativi.

6.1. La Segreteria AIAIG verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte dei Soci e la maturazione dei crediti secondo i criteri indicati nel presente regolamento.

6.2. Ai fini della verifica, il Consiglio Direttivo può svolgere attività di controllo anche a campione e richiedere all'Iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

6.3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, non vengono attribuiti all'Iscritto crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

Articolo 7. Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni che verranno pubblicate nei bandi d'esame.

Articolo 8: Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo AIAIG. Il primo periodo di valutazione della formazione continua secondo questa revisione di regolamento decorre dal 1° gennaio 2022 per tutti i professionisti che in quella data risulteranno aver acquisito l'attestato.

Roma, 16 dicembre 2021

Approvato e adottato dal Consiglio Direttivo di AIAIG

Allegato 1 – Livelli di attestazione di qualità e di qualificazione professionale AIAIG

Codice	Profilo	Prerequisiti d'accesso (Accademici o Professionali)	Funzione
A. (preliminare)	Aspirante Analista (Candidate Analyst)	• Nessuno	Inizia a fare esperienza ma non è competitivo. Può comprendere un amatore, un aspirante, uno studente, etc.
A.	Analista Junior (Junior Analyst)	CON LAUREA: 1 anno di attività rilevante non necessariamente inquadrata in un contratto lavorativo • CON DIPLOMA: 3 anni totali attività legati inquadrata in un contratto lavorativo	<u>Analista Intelligence di primo livello</u> : Orientato a una “media” complessità dell’Intelligence, considerate l’Organizzazione e le attività svolte (EQF 6)
A.	Analista Senior (Senior Analyst)	CON LAUREA: 5 anni totali di attività rilevante non necessariamente inquadrata in un contratto lavorativo CON DIPLOMA: 8 anni totali attività rilevante inquadrata in un contratto lavorativo	<u>Analista Intelligence di secondo livello</u> : orientato a una “medio- alta” complessità dell’Intelligence, considerate l’Organizzazione e le attività svolte (EQF 7)
B	Intelligence Manager	CON LAUREA: 8 anni totali attività non necessariamente legati a un contratto lavorativo CON DIPLOMA: 12 anni totali attività rilevante inquadrata in un contratto lavorativo	<u>Analista Intelligence di terzo livello</u> : orientato alla “massima” complessità dell’Intelligence, considerate l’Organizzazione e le attività svolte (EQF 8)

Allegato 2 – Attività complementari per il mantenimento dell'attestato

Area	Attività	Credit i	Max Crediti
Attività di studio, ricerca, docenza e analisi	Analisi per testate di rilievo	0,25	5
	Research paper AIAIG	2	6
	Paper in pubblicazione scientifica	2	6
	Libri presso editore scientifico/accademico	6	6
	Partecipazione webinar/convegno (inferiore 3h)	0,25	4
	Oratore webinar/convegno (inferiore 3h)	1	4
	Partecipazione webinar/convegno (superiore 3h)	2	6
	Oratore webinar/convegno (superiore 3h)	2	6
	Docenze in corso attinente	2	6
	Dottorato per l'anno in corso	5	5
	Assegno di ricerca per l'anno in corso	5	5
	Ricerca think tank istituzionali	4	4
Attività professionale	Staff AIAIG (annuo)	4	4
	Attività professionale/servizio/stage (annuo)	6	6
Certificazioni	Certificazione UNI-ISO e similari attinenti la disciplina	4	4
	Certificazione linguistica (lingue europee) min. B2	2	4
	Certificazione linguistica (lingue non europee) min. A2	2	4